



Guardroni, Privacy e Security

Milano, 25 ottobre 2014

Torino

Avv. Mauro Alovisio

Presidente associazione Csig Ivrea

Fellow Centro Nexa

mauro.alovisio@gmail.com

Drone

-Areomobile senza pilota a bordo pilotato da remoto

Sistemi Areomobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)

Art. 743 del Codice della Navigazione

«Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia»

Una grande famiglia !

SAPR

Sistemi areomobili a pilotaggio remoto

Destinati all'utilizzo in operazioni specializzate (lavoro aereo)

Droni sopra i 150 kg

Droni sotto i 150 kg (sotto e sopra soglia dei 25 kg)

Droni sotto i 2 kg

Areomodelli mezzi impiegati per fini ricreative e sportivi (non sono considerati areomobili e non sono assoggettabili al codice della navigazione)

Avv. Mauro
Alovisio

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

presentano una complessità maggiore degli aeromobili tradizionali

in quanto comprendono:

oltre al mezzo aereo

-la stazione di controllo a terra

-il data link

-Eventuali ponti radio/satelliti

-un pilota in remoto

Hardware, software e persona!!!

Avv. Mauro
Alovisio

Normativa di riferimento

-Regolamento sui mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013 dell'Enac (ente nazionale per l'aviazione civile) in vigore il 30 aprile 2014

Uno dei primi regolamenti in Europa e nel mondo Requisiti, regole e responsabilità, valutazione del rischio, obbligo di assicurazione, sicurezza, normativa privacy

Non esistono ancora standard a livello europeo e internazionale v. Icao (Internationale Civil Aviation Organization)

-Bozza Circolare Enac applicativa

Droni, Privacy e immaginario

Secondo una recente indagine del 2014 a cura della Doxa Marketing Advice in materia di droni nel nostro paese la protezione dei dati personali-privacy costituisce l'aspetto che preoccupa di più gli Italiani nell'approccio a questi nuovi strumenti tecnologici.

Per approfondimenti: Luciana Maci, «Doxa, italiani divisi sui minivelivoli. Utili sì, ma rischiosi per la privacy» in Corriere e comunicazioni

http://www.corrierecomunicazioni.it/archivio-giornale/2014/3/Corcom_16.pdf

I droni possono, infatti, effettuare, attraverso telecamere e sensori dei trattamenti

di dati personali, dati definiti dal codice della Privacy (Dl.gs. 196 del 2003) come qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, sia direttamente (es. volto; voce) che indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione persona

Avv. Mauro
Alovisio

targhe delle autovetture).

Cosa dice il regolamento?

*Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il regolamento richiama la normativa nazionale, e specifica all'art. 22 che nel caso in cui le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare **un trattamento di dati personali**, tale **circostanza dovrà essere menzionata nella documentazione** sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.*

*Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (**Codice in materia di protezione dei dati personali**), con particolare riguardo all'utilizzo di modalità che permettano di **identificare l'interessato solo in caso di necessità ai sensi dell'art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali** (informativa privacy).*

Temi aperti: non vi è il richiamo all'art. 5 del Codice Privacy trattamento di dati per fini esclusivamente personali !!

Ed il provvedimento generale del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010?

Privacy e operatori

*-La frammentazione tra i diversi attori che utilizzano i droni (committente, produttore, pilota) poteva costituire **un fattore di rischio** per la protezione dei dati personali e di incertezza per gli operatori stessi*

*- il regolamento prescrive a riguardo **che il profilo della protezione dei dati personali/privacy deve essere previsto nei contratti e accordi fra operatori dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e i committenti.** (v. art. 6, terzo comma).*

Occorrerà definire pertanto quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati; quali soggetti abbiano accesso ai dati e immagini, quali policy adottare sulla conservazione delle immagini, quali siano i ruoli e responsabilità dei vari attori, quali misure adottare a protezione dei dati .

Privacy e Security

*Il regolamento Enac ha il pregio anche di disciplinare il profilo della security e prevede che l'operatore **deve adottare misure adeguate** per la protezione del Sistema Areomobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) **da atti illeciti durante le operazioni anche al fine di prevenire le interferenze volontarie del radio link.***

*La recente nota dell'Enac sulla presentazione della dichiarazione di autorizzazione richiede in particolare di definire misure di sicurezza incluse quelle per **prevenire intrusione di persone** non autorizzate ma non approfondisce i profili di cyber crime (in via esemplificativa: i possibili casi di jamming e spoofing).*

per approfondimenti:

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13/Sistemi_Ae

Il grande assente?

*Il regolamento rinvia pertanto ad alcune misure e accorgimenti previsti dal Codice ma non approfondisce (come anche la circolare applicativa) il profilo **dell'informativa privacy**, comunicazione preventiva delle tipologie e modalità del trattamento dei dati nel nostro caso il trattamento di dati attraverso la rilevazione o registrazione di immagini e dati personali*

provvedimento generale del Garante Privacy del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza

Nel caso di omessa o inidonea informativa all'interessato, il Codice della privacy prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro Art. 161 del D.Lgs. n.196 del 2003 “Omessa o inidonea informativa all'interessato”

La sanzione può essere comminata sia dal Garante o dal Nucleo ispettivo della Guardia di Finanza.

Avv. Mauro
Alovisio

Possibili rimedi?

Quali potrebbero essere le misure per segnalare ai cittadini in modo semplice, trasparente e immediato la presenza di droni?

ci sono allo studio alcune ipotesi:

- l' emissione di segnali visivi (es. tramite lampeggiante) o sonori ;*
- la previsione di una colorazione costituita da due tinte (bicolore), una chiara e una scura;*
- la presenza di una striscia riflettente che percorra il perimetro più esterno del SAPR.*

Per approfondimenti in materia: il provvedimento del Garante Privacy sul servizio Google Street View del 3 aprile 2014; il contributo per la consultazione dell'Enac sulla circolare applicativa del regolamento a cura delle associazioni Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino e l'Unione degli Avvocati Europei consultabile al link: <http://csig-ivrea-torino.blogspot.it/>

Scenari

*Nei prossimi mesi sarà emanato il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che prevederà, in una logica di armonizzazione e semplificazione, dei principi (“**privacy by design**” “**privacy impact assessment**”) e regole uniformi in tutta Europa con un notevole impatto anche per gli operatori dei droni.*

*Come osservato dagli studiosi Zygmunt Bauman e David Lyon “**la nuova generazione dei droni resterà invisibile ma renderà visibile tutto il resto**”; nei prossimi mesi ci attendono pertanto nuove sfide sia a livello tecnologico sia a livello giuridico al fine di definire il dinamico e corretto equilibrio tra le necessità della sicurezza pubblica, diritto alla protezione dei dati personali/privacy e i vantaggi anche economici della tecnologia dei droni.*

Z. Baumani, D.Lyon, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Editori Laterza, 2014, pag.5.

per approfondimenti:

Alovisio M., I droni sono tra noi ma per usi pacifici, Quotidiano Giuridico , Ipsoa, gennaio 2014

Alovisio M., Privacy nel rapporto di lavoro in Russo C, Carbone L., Formulario del lavoro. Contratti, sicurezza e privacy, Utet, 2008

Alovisio M, .Burroni D., Frosini A., Policella E.O., Videosorveglianza e privacy, Experta, 2011

Favalli G., Stanchi A., Favalli, Privacy e lavoro

*Il nuovo Testo Unico sulla privacy e la disciplina del rapporto di lavoro
Etas, 2004*

Avv. Mauro
Alovisio

Grazie per attenzione !



Avv. Mauro Alovisio

mauro.alovisio@gmail.com

slide edite con licenze creative commons per uso non commerciale

3.0

Avv. Mauro
Alovisio